



Capitaneria di Porto – Guardia Costiera RAVENNA

Sezione Demanio

Fax +39 0544 447498; E-mail: ravenna@guardiacostiera.it

Data/Date: 12.03.2010

Titolario: 04/05/02 / 7455

Classificazione/Classification: "NC"

Da/From:
COMPAMARE RAVENNA

A/To:

PREFETTURA	RAVENNA
REGIONE EMILIA ROMAGNA S.E.Ittica	BOLOGNA (FAX 051-6396584)
PROVINCIA	RAVENNA (FAX 0544-258014)
COMUNE – SERV. GEOLOGICO E PROT. CIV.RAVENNA	(FAX 0544-482357)
(+ con preghiera di pubblicazione nell'albo pretorio)	
COMUNE – UFFICIO DEMANIO	RAVENNA (FAX 0544-482347)
AGENZIA DOGANE	RAVENNA (FAX 0544-21213)
QUESTURA	RAVENNA
COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI	RAVENNA
COMANDO PROVINCIALE G. DI F.	RAVENNA
CORPO FORESTALE DELLO STATO	RAVENNA (FAX 0544-37266)
CORPO FORESTALE DELLO STATO	PUNTA MARINA (RA) (FAX 0544-438286)
CAPITANERIA DI PORTO	RIMINI
CIRCOMARE	PORTO GARIBALDI
LOCAMARE	CERVIA
CORPORAZIONE PILOTI DEL PORTO	MARINA DI RAVENNA
AVVISATORE MARITTIMO	MARINA DI RAVENNA
COOP. PESCA "LA ROMAGNOLA"	MARINA DI RAVENNA
COOP. CO.GE.MO.	RAVENNA (FAX 0541-56525)
CIRCOLO VELICO RAVENNATE	MARINA DI RAVENNA
RAVENNA YACHT CLUB	MARINA DI RAVENNA
PORTO TURISTICO "MARINARA"	MARINA DI RAVENNA
PORTO TURISTICO "MARINA DI P. RENO"	CASAL BORSETTI
ANMI CIRCOLO NAUTICO	MARINA DI RAVENNA
ADRIATICO WIND CLUB	PORTO CORSINI
CIRCOLO NAUTICO LAMONE	MARINA ROMEA
CIRCOLO NAUTICO DEL SAVIO	LIDO DI DANTE
CIRCOLO NAUTICO LE DUNE	LIDO DI CLASSE
MOTOVEDETTE CP 274 – 847 – 258 – 509	SEDE
SEZIONE TECNICA	SEDE
SEZIONE OPERATIVA	SEDE
SEZIONE PESCA	SEDE
NUCLEO T.E.I. (per l'inserimento nel sito istituzionale)	SEDE
DITTA GEOMAR SOC.COOP.	MEZZANO (RA) (FAX 0544-523304)

Cortese attenzione/To the attention of:

Oggetto/Object: Trasmissione Ordinanza n°30/2010 – Impianto di miticoltura assentito in concessione demaniale marittima alla "GEOMAR" SOCIETA' COOPERATIVA.

Testo/Text:

Per la massima diffusione e conoscenza si invia, in allegato, copia dell'ordinanza indicata in oggetto. Le Forze di Polizia in indirizzo sono pregate di estendere la presente ai propri reparti navali.

Totale pagine inclusa la presente/Total pages including this cover: 5

Autorizzazione/Authorization:

d'ordine

P. IL CAPO SEZIONE DEMANIO

C.F. (CP) Leonardo D'ELIA ta.

F.to S.T.V.(CP) Claudio BERNETTI

SE IL MESSAGGIO RISULTA ILLEGGIBILE O INCOMPLETO SI PREGA VOLER CONTATTARE
IF THE MESSAGE IS UNREADABLE OR INCOMPLETE, PLEASE CALL THIS NUMBER: +39 0544 443067/68



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

- Capitaneria di Porto di RAVENNA -

ORDINANZA N° 30 /2010

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ravenna:

VISTA: la licenza di concessione n. 155/2007 rilasciata dal Servizio Economia Ittica della Regione Emilia Romagna in data 13 settembre 2007 alla ditta **"GEOMAR SOCIETA' COOPERATIVA"** con sede a Ravenna, frazione Mezzano, Via Bonvicini n. 8, relativa alla concessione di uno specchio acqueo di Pubblico Demanio Marittimo allo scopo di realizzare e mantenere un impianto di molluschicoltura, tramite l'insediamento di filari "long-lines" ed il riutilizzo di piattaforme metanifere dimesse, della superficie complessiva di mq. 1.102.500, situato nelle acque antistanti il litorale di Ravenna, [circa 10,5 miglia a SE dal Porto di Porto Corsini, ad una distanza di circa 9.5 miglia dalla costa] come meglio individuato nelle sottoindicate coordinate geografiche (rilevamento DATUM ROMA 40);

CONSIDERATA: la necessità di assicurare il regolare svolgimento delle attività di miticoltura negli specchi acquei assentiti in concessione nonché garantire la sicurezza della navigazione nella zona di mare interessata dal predetto impianto e di salvaguardare l'incolumità delle persone e la sicurezza della navigazione;

VISTO: il foglio n. 23124 datato 28/08/2007 del Comando Zona dei Fari e dei Segnalamenti Marittimi di Venezia, indirizzato alla Regione Emilia Romagna - Direzione Generale Attività Produttive, Commercio, Turismo, relativo ai segnalamenti marittimi da posizionare sul suddetto impianto di miticoltura;

VISTI: gli artt. 17 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO CHE

1) nello specchio acqueo marittimo compreso tra i punti di coordinate geografiche (rilevamento DATUM ROMA 40);

- | | | |
|----|--------------------|----------------------|
| A. | Lat. 44° 26',369 N | Long. 012° 30',593 E |
| B. | Lat. 44° 26',369 N | Long. 012° 31',383 E |
| C. | Lat. 44° 25',802 N | Long. 012° 31',383 E |
| D. | Lat. 44° 25',802 N | Long. 012° 30',593 E |

è installato un impianto di miticoltura assentito in concessione demaniale marittima alla coop. "GEOMAR SOCIETA' COOPERATIVA", il tutto evidenziato da quattro boe radarabili dalle sottoelencate caratteristiche:

SEGNALAMENTO IMPIANTO

VERTICE A Lato Terra

colore della boa: giallo
colore della luce: gialla
caratteristica luminosa $0,5 + 2,5 = P. 3 \text{ sec.}$;
portata luminosa: 3 mg;
altezza piano focale sul l.m.m.: mt. 3
miraglio: radarabile di colore giallo a forma di "X" (segnale speciale).

VERTICE C Lato Mare

colore della boa: giallo
colore della luce: gialla
caratteristica luminosa $0,5 + 2,5 = P. 4 \text{ sec.}$;
portata luminosa: 3 mg;
altezza piano focale sul l.m.m.: mt. 3
miraglio: radarabile di colore giallo a forma di "X" (segnale speciale).

VERTICE B Lato Mare e D Lato Terra

Per ciascuno dei punti boa diurna di colore giallo sormontata da miraglio radarabile di colore giallo a forma di "X" (segnale speciale).

ORDINA

- Art. 1:** nello specchio acqueo predetto ed indicato nello stralcio planimetrico allegato, che è parte integrante di questa ordinanza, è vietata la pesca, la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e l'ormeggio anche alle boe di segnalamento, di qualsiasi unità non appartenente alla società cooperativa concessionaria.
- Art. 2:** la società cooperativa sopraccitata deve curare il regolare funzionamento e la regolare installazione delle boe sopra citate, informando tempestivamente la Capitaneria di Porto di Ravenna di una eventuale avaria e/o anomalia dei predetti segnalamento marittimo ai fini dell'emanazione dell'Avviso ai naviganti;
- Art. 3:** Sono escluse dai divieti di cui all'art. 1 le unità navali appartenenti alle forze di polizia marittima e di soccorso e/o dall'azienda USL o altri Enti deputati all'effettuazione dei previsti controlli igienico – sanitari.
- Art. 4:** I contravventori alle norme contenute nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato e, salve in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1164, 1231 del Codice della navigazione, dell'art. 53 del Decreto Legislativo 171/2005 e dell'art. 15 Legge 963/65 e successive modifiche.
- Art. 5:** E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Ravenna, 12 Marzo 2010.

IL COMANDANTE
C.V.(CP) Roberto RUFINI



